



Nota informativa

Contributi a favore di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;
- dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato al D. lgs. n.101/2018.

Oggetto del procedimento

Concessione di Contributi a favore di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese di cui:

- al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2;
- al Regolamento approvato con DPR n. 127/Pres. del 11/10/2022 (Regolamento in materia di contributi a favore di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2) di seguito "Regolamento 127/2022";
- al Bando richiamato all'art. 13 comma 1 lettera b) del Regolamento 127/2022.

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia

L'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) è la Camera di Commercio Venezia Giulia - U.O. Funzioni delegate.

- sede di Gorizia per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nel territorio provinciale di Gorizia.
- sede di Trieste per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento nel territorio provinciale di Trieste.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria CCIAA VENEZIA GIULIA

Responsabile del procedimento			
Sportello di Gorizia	Cristina Pozzo		
Sportello di Trieste			

Responsabile dell'istruttoria CCIAA VENEZIA GIULIA			
		Telefono	e-mail
Sportello di Gorizia	Cristina Canola	0481 384225	agevolazioni@fondogorizia.it
	Antonella Rescig	0481 384234	
Sportello di Trieste	Daniela Cosolo	040 6701214	contributi@ariestrieste.it
	Umberto Merlin	040 6701319	
	Francesco Auletta	040 6701400	

Procedimento e termini

I contributi sono concessi secondo il **procedimento valutativo a graduatoria** secondo i criteri e con l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione di cui all'allegato B del Regolamento ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 36 della LR 7/2000.

L'approvazione della graduatoria su base provinciale ha luogo entro **120 giorni** dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande.

Riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2 del Regolamento, il contributo è concesso su base provinciale, secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale del bando. Il provvedimento di concessione è adottato entro **15 giorni** dall'approvazione della graduatoria.

La Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal regolamento e dall'avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di **trenta giorni** per provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui la domanda risulti inammissibile all'aiuto, la CCIAA, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di **dieci giorni** per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è di **18 mesi** dalla data notificazione della concessione del contributo. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, accordabile per un periodo massimo di **60 giorni**.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Il beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro **18 mesi** dalla notificazione della concessione del contributo. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione accordabile per un periodo massimo di **60 giorni**.

Il contributo è liquidabile a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di commercio territorialmente competente.

Archiviazione della domanda

Sono archiviate le domande presentate:

- a) con modalità diverse da quelle indicate nel Bando regionale;
- b) al di fuori dei termini indicati nel Bando regionale;
- c) dal medesimo beneficiario successivamente alla prima ritenuta istruibile.

Obblighi

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione del progetto, per tre anni nel caso di PMI e per cinque anni nel caso di grande impresa, a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto:

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) mantenimento della sede di svolgimento dell'attività economica nel territorio regionale.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato:

- a) a seguito della rinuncia del beneficiario;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e l'impresa non ha richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 3 o, nel caso di proroga del termine, se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 7;
- d) nel caso di cui all'articolo 20, comma 8 in cui in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto di internazionalizzazione ammesso al contributo o sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione;
- e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'articolo 12, comma 3;
- f) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso che, nel caso di aggregazione di imprese, è riferito all'intera iniziativa nel suo complesso;
- g) nel caso di mancata trasmissione entro i termini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei seguenti obblighi:
 - 1) di iscrizione al Registro delle Imprese,
 - 2) di mantenimento della sede di svolgimento dell'attività economica nel territorio regionale,
 - 3) di mantenimento – per almeno due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione - del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo sui beni oggetto di contributo;
- h) nel caso di mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera g);

Rinvio

Per i dettagli relativi alla presentazione della domanda, ai divieti, agli obblighi, alle ispezioni e ai controlli, all'annullamento e alla revoca del provvedimento di concessione e quant'altro, si rinvia al Bando, al Regolamento 127/2022. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento e dal Bando citato, si rinvia alle norme di cui alla L.R. 7/2000 e alla L. 241/1990.

Trattamento dei dati

In tema di protezione dei dati personali trattati dalla Camera di Commercio di Venezia Giulia, vengono adottate tutte le misure di cui GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 e al DLgs.196/2003 come aggiornato dal DLgs.101/2018. Ai sensi dell'art. 13 e seguenti del suddetto regolamento, l'informativa completa sul trattamento è pubblicata nella sezione privacy del sito istituzionale e altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali.